

REGOLAMENTO (CE) N. 122/97 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 recante modalità di attuazione e di trasferimento di diritti nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 4,considerando che le regole relative al trasferimento dei diritti al premio, stabilite dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1847/95⁽⁴⁾, prevedono che la competente autorità non può riconoscere alcun cambiamento nel numero dei diritti acquisiti o ceduti da un produttore attraverso un trasferimento, qualora tale produttore li notifichi alla competente autorità dopo la data di presentazione della domanda di premio; che, in caso di notifica tardiva dei trasferimenti, sia il produttore che riceve i diritti che il produttore che li trasferisce sono soggetti a sanzioni che, in questo caso, possano essere considerate sproporzionate rispetto all'inadempienza commessa;

considerando che, per una maggiore equità delle condizioni dei trasferimenti, senza pregiudicare la necessità di un adeguato controllo delle domande di premio, è necessario permettere alle autorità competenti una maggiore flessibilità nell'attuazione delle norme relative ai trasferimenti di diritti al premio; che è pertanto opportuno permettere agli Stati membri di accettare le notifiche dei trasferimenti fino al giorno di scadenza del termine di presentazione delle domande di premio, ossia prima che abbiano luogo i controlli;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1997.

considerando che occorre modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 3567/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3567/92, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il trasferimento dei diritti al premio, nonché la cessione temporanea di tali diritti acquistano efficacia esclusivamente dopo la notifica alle competenti autorità dello Stato membro, effettuata dal produttore che trasferisce e/o cede i diritti e dal produttore che li riceve.

Tale notifica deve essere effettuata entro il termine stabilito dallo Stato membro e comunque entro il giorno di scadenza del termine di presentazione delle domande di premio in quello Stato membro salvo i casi in cui il trasferimento dei diritti avviene tramite eredità. In tal caso, il produttore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l'appropriata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede del produttore deceduto.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande di premio relative alla campagna 1997 e alle campagne successive.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25.⁽³⁾ GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 41.⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 28. 7. 1995, pag. 32.